

Quest'anno l'OAD FCT compie dieci anni. Permettetemi di tornare brevemente al 1999, quando Confalonieri e il sottoscritto si misero alla tastiera per creare statuti e regolamenti in barba al secco rifiuto ricevuto alla costituzione di un organismo di autodisciplina cantonale che avrebbe potuto raggruppare gli intermediari finanziari appartenenti alle varie associazioni professionali rappresentate in Ticino. Mi ricordo molto bene che dopo la riunione con i Presidenti delle associazioni professionali tornai scornato da Confalonieri ma con la voglia di tentare quello che allora sembrava un progetto impossibile. E' solo grazie all'appoggio dell'amico Luca che in sei mesi di intenso lavoro abbiamo ottenuto l'autorizzazione dal DFF. Da lì via organizzammo dei Road Show a Bellinzona, Locarno, Lugano e Chiasso. In quell'occasione non mancarono voci critiche soprattutto indirizzate al fatto che dei colleghi e quindi potenziali concorrenti avessero accesso ai dati dei clienti. Contro ogni aspettativa siamo stati sommersi da richieste di adesione. Avevamo stilato un preventivo immaginando di riuscire ad ottenere 200 iscritti. Furono più del doppio. Oggi Luca ed il sottoscritto siamo convinti che se avessimo immaginato cosa avrebbe significato gestire l'OAD FCT in tutti i suoi aspetti probabilmente avremmo rinunciato. Bisognava essere veramente un po' incoscienti e non rendersi conto che l'attività nella quale ci buttammo avrebbe richiesto un impegno tale da rendere necessario un cambiamento radicale nella gestione delle nostre attività. Abbiamo realizzato qualcosa che ha letteralmente cambiato la nostra vita professionale ed è certo che abbiamo imparato a raccogliere le sfide che si sono presentate sul nostro cammino.

Massimo Tognola, presidente

**Organismo di
Autodisciplina**



**dei Fiduciari del
Cantone Ticino**

a cura di Massimo Tognola
e Luca Confalonieri
**Numero unico - Anno 9
Novembre 09**

In questo numero:

- ▶ **Pensieri in libertà**
- ▶ **Considerazioni sull'approccio al rischio**
- ▶ **Costituzione di fondi discreti**
- ▶ **Intercettazioni italiane di utenze telefoniche fisse svizzere e di cellulari svizzeri**
- ▶ **Alcuni rischi pratici legati alle norme di attuazione italiane della Terza Direttiva UE anticiclaggio**
- ▶ **Holding e prassi dell'OAD FCT**
- ▶ **Alcuni dati sulla gestione patrimoniale in Svizzera**
- ▶ **NCGP (Norme di comportamento nell'ambito della gestione patrimoniale)**
- ▶ **Ordine di edizione e divieto di comunicazione**
- ▶ **Swissbanking informa sulla comunicazione dei dati di clienti nell'ambito del traffico dei pagamenti nonché di transazioni di titoli e di altro tipo in combinazione con SWIFT**
- ▶ **Teoria e Pratica: sentenze in materia di riciclaggio in Svizzera**

Pensieri in libertà

Dopo un editoriale, quello dello scorso anno, che ci ha causato qualche rimbrotto da parte di alcune persone (invero meno di quanto pensassimo), come poter resistere dal presentare un aggiornamento della situazione. Un anno è passato, miliardi di risparmi bruciati, il segreto bancario traballa, Tremonti ci martella ma nulla è cambiato, anzi !

Eccoci ad un anno dal più grosso crac che la storia economica recente ricordi. Wall Street annuncia già remunerazioni ai manager bancari da record. Dopo roboanti proclami di destra e sinistra, sono allo studio norme di "corporate governance" in materia di retribuzioni che dovrebbero modificare l'insano approccio al denaro degli scorsi anni. In vista vi sarebbero nuove norme sui fondi propri degli istituti bancari a tutela dei risparmiatori, così come inasprimenti delle norme sulla sorveglianza dei mercati finanziari e intanto ?

E intanto la creatività degli ingegneri finanziari non ha freno. Nel nostro piccolo siamo inciampati nel progetto di costituzione di un fondo improntato sulla speculazione su polizze vita. In termini semplicistici si tratta di scommettere sulla morte degli intestatari delle polizze prima che esse giungano a scadenza. Immaginiamo che se il nostro piccolo osservatorio è lo specchio di quanto accade su grande scala nulla è cambiato sotto il sole, anzi !

Eppure siamo ben consapevoli che la responsabilità non è tutta di chi inventa certi strumenti finanziari che innegabilmente vanno a soddisfare i "bisogni" degli investitori clienti pronti a tapparsi il naso di fronte alla promessa di rapide e cospicue redditività.

Ci auguriamo ciò nonostante che i proclami lanciati negli scorsi mesi – anche da chi vi scrive nell'editoriale dello scorso anno – a favore di un ritorno di una "finanza sana" non cadano ancora una volta nel vuoto.

Considerazioni sull'approccio al rischio

Diversi fattori, fra cui anche l'aumentata aggressività di alcuni paesi a noi amici, ci ha fatto riscontrare negli scorsi mesi una preoccupante recrudescenza nel numero di intermediari finanziari oggetto di indagini in Svizzera e all'estero. Sempre più, quello che l'OAD FCT nei suoi seminari cita quale "rischio d'immagine", si rivela quale realtà concreta alla quale gli intermediari finanziari si vedono confrontati. Da parte nostra, pur consci che alla realtà dei fatti diverse di queste indagini si sgonfieranno, riteniamo che le stesse avranno una valenza in generale negativa sia per i diretti interessati che per la piazza finanziaria in genere. Una piazza finanziaria che oggi necessita di ritrovare una serenità che pare ora in parte compromessa. Non possiamo quindi esimerci dal raccomandare a tutti i nostri affiliati di dare il giusto peso anche a questo tipo di rischi.

Costituzione di fondi discreti

Negli ultimi anni alcuni affiliati dell'OAD FCT si sono trovati confrontati con problemi legali di grossa rilevanza legati alla gestione di società di sede costituite da grossi gruppi industriali aventi quale scopo quello di creare delle provviste "discrete". Quella che apparentemente era iniziata quale attività lecita, secondo la legislazione svizzera, si è dimostrata alla luce dei fatti un illecito non solo secondo la legge straniera ma anche per la

***Intercettazioni italiane
di utenze telefoniche
fisse svizzere e di
cellulari svizzeri.***

***Alcuni rischi pratici
legati alle norme di
attuazione italiane
della Terza Direttiva UE
antiriciclaggio***

legge svizzera. Le accuse mosse possono andare dal concorso in corruzione di funzionari esteri, all'appropriazione indebita a danno delle società del gruppo (risp. dei suoi azionisti) al riciclaggio di denaro.

Accade che affiliati all'OAD FCT indagati in Italia per reati valutari e/o fiscali scoprono di essere stati coinvolti nelle indagini a seguito dell'intercettazione di conversazioni telefoniche intrattenute dal proprio collegamento fisso o mobile svizzero, e ciò senza che vi sia stata una rogatoria internazionale.

L'OAD FCT chinatosi sul problema ha scoperto l'esistenza di una prassi confermata anche dalla Corte di Cassazione Italiana secondo la quale l'intercettazione è lecita se avviene su suolo italiano purché la comunicazione passi attraverso nodi di smistamento siti sul territorio nazionale.

Ricordiamo che tali norme sono entrate in vigore più di un anno fa. E' innegabile che tali sviluppi, e la stampa di recente è ricca di esempi in tal senso, comportino per l'intermediario finanziario svizzero operante con clientela estera un accresciuto rischio legale e reputazionale. Citando il contenuto di un articolo del Prof. Paolo Bernasconi su questo tema e apparso nella newsletter "compliance" del Centro di Studi bancari no. 15 del giugno 2008, appaiono particolarmente a rischio i seguenti comportamenti:

- 1)** messa a disposizione di garanzie e controgaranzie all'estero, nell'interesse di un finanziamento concesso ad un'impresa operante in territorio italiano;
- 2)** pagamento non dichiarato dell'intero prezzo pattuito per una compravendita immobiliare, laddove l'intermediario finanziario fuori dall'Italia spesso è al corrente poiché coopera all'attività di pagamento rispettivamente incasso, spesso in contanti, di quella porzione del prezzo della compravendita che non è stata dichiarata alle autorità fiscali italiane;
- 3)** l'utilizzo di una società fiduciaria quale amministratrice di una società a responsabilità limitata titolare di un immobile situato in Italia, che appartiene ad una persona giuridica con sede fuori dall'Italia;
- 4)** messa a disposizione di prodotti "atti a favorire l'anonimato" fra i quali potrebbero rientrare, secondo la futura prassi, anche trust, fondazioni di famiglia, polizze assicurative e simili.

Non ci resta che raccomandare ai nostri affiliati di prestare particolare attenzione all'evoluzione della prassi italiana in tal senso.

Holding e prassi dell'OAD FCT

Vale la pena rammentare la prassi della FINMA entrata in vigore in ottobre 2008 che tutt'ora regge il trattamento delle società holding:

“La Holding non è uno veicolo finanziario bensì uno strumento che atto alla costituzione di un gruppo di società. Allo scopo di detenere durevolmente delle partecipazioni in società indipendenti, al fine di dirigerle e controllarle. Tali funzioni sono attuabili unicamente se la società holding detiene una maggioranza dei voti nelle partecipate o ha la facoltà di esercitare una influenza dominante in altro modo. Di regola la società holding integra tali partecipazioni nel proprio bilancio consolidato. Sebbene possa adempiere a tutti i requisiti che definiscono la tipica “società di sede” la società holding non lo é. I suoi organi non sono quindi degli intermediari finanziari.” (nda: libera traduzione dal testo francese).

Per l'OAD FCT ciò significa che sono da ritenersi società non soggette tutte quelle società, indipendentemente dalla loro forma giuridica e dalla loro sede, che adempiono alla definizione di “detenzione durevole di partecipazioni al fine di controllarle”. Non è ovviamente riconosciuta come holding quella società che detiene le partecipazioni a titolo fiduciario, in quanto essa non è proprietaria delle partecipazioni ma solo intestataria.

Alcuni dati sulla gestione patrimoniale in Svizzera

Ci si può chiedere quale sia la reale ampiezza del mercato della gestione patrimoniale in Svizzera. Recentemente il settimanale Handelszeitung ha pubblicato in uno speciale sulla gestione patrimoniale indipendente alcuni dati interessanti che ci permettiamo qui riportare.

Vi sono circa 3'000 società che si occupano di gestione patrimoniale in Svizzera, più della metà ha meno di 10 anni e tutte assieme gestiscono più di 650 miliardi di Franchi e occupano circa 9'600 dipendenti. Circa la metà è costituita da una società composta da uno o due gestori.

I gestori di patrimoni indipendenti rappresentano circa il 42 % del settore parabancario svizzero (altre componenti rilevanti sono le società di investimenti, le società di management e i broker). Il settore parabancario genera poco meno dell'1 % del PIL e occupa in Svizzera complessivamente tra le 12'000 e le 15'000 persone e conta nel suo complesso circa 6'700 imprese.

(Fonte: Handelszeitung nr. 44 del 3.11.2009 pag. 63)

NCGP (Norme di comportamento nell'ambito della gestione patrimoniale)

L'assoggettamento è obbligatorio allorquando il gestore patrimoniale esercita in qualsiasi forma della pubblicità, anche sottoforma di semplici raccomandazioni non sollecitate, al fine di sottoscrivere o fare sottoscrivere per conto di uno o più clienti quote di fondi di investimento (svizzeri o stranieri, indipendentemente dalla forma del fondo), salvo se i clienti sono TUTTI degli intermediari finanziari (definiti all'art. 2 cpv. 2 LRD), delle società di diritto pubblico, delle istituzioni di previdenza professionali, di imprese per le quali la tesoreria è gestita professionalmente o dei soggetti facoltosi il cui patrimonio mobiliare (esclusi immobili, società immobiliari,

secondo e terzo pilastro) ha un valore superiore ai 2 milioni di franchi. Si rammenta come la dimostrazione del raggiungimento di questa soglia incombe al gestore.

In altri termini per un gestore patrimoniale il fatto di indurre i propri clienti non istituzionali e non facoltosi ad acquistare quote di fondi di investimento necessita imperativamente che il gestore aderisca alle Norme di Comportamento nella Gestione Patrimoniale (NCGP) e abbia concluso con il proprio cliente un contratto di mandato scritto approvato dal nostro OAD. In mancanza di ciò, la sottoscrizione di quote può essere considerata come "appello al pubblico", mettendo il gestore nella situazione di "distributore" non autorizzato dalla FINMA e pertanto soggetto alle relative sanzioni penali aggravate se del caso dal fatto che questi fondi sono stranieri e/o non autorizzati dalla stessa FINMA.

A tal proposito, come già pubblicato sul nostro sito, riportiamo il parere della FINMA in relazione all'obbligo di denuncia che l'OAD FCT ha verso quei gestori che dopo il 30 settembre dovessero continuare ad agire illegalmente:

Qualora un gestore patrimoniale sia tenuto a rispettare uno standard minimo riconosciuto dalla FINMA conformemente all'art. 6 capoverso 2 dell'Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol, RS 951.311), l'omissione di assoggettarsi a un tale standard minimo costituisce un'infrazione della Legge sugli investimenti collettivi (LICol, RS 951.31). Una tale omissione deve essere denunciata alla FINMA sulla base dell'art. 27 capoverso 2 let.d LRD. Tale denuncia equivale all'obbligo di denuncia esistente, per esempio, nei casi di indebita accettazione di depositi del pubblico o di attività di commerciante di valori mobiliari non autorizzata. Riguardante eventuali conseguenze per intermediari finanziari coinvolti facciamo riferimento alle nostre FAQ.

Ordine di edizione e divieto di comunicazione

Quando la procura pubblica ordina l'edizione di documentazione bancaria, corrispondenza così come la consegna di supporti di registrazione dati, spesso contemporaneamente ordina il divieto di comunicazione alle parti interessate. L'obbligo di edizione deriva direttamente dall'obbligo di testimonianza e quindi chiunque ne è soggetto. Questo dovere esiste però solo per terzi non coinvolti ed esclude per contro gli indagati sulla base del diritto di non rispondere.

Se questo diritto non sussiste, il destinatario di un ordine di edizione è tenuto alla produzione della documentazione. E' importante sottolineare che la consegna dei documenti è permessa. E' però imperativo chiederne immediatamente la messa sotto sigillo, atto che non potrà essere richiesto successivamente alla consegna. L'autorità non potrà quindi avere accesso alla documentazione e dovrà rivolgersi al competente tribunale per ottenere la levata dei sigilli.

Sarà il tribunale a decidere se e quali documenti potranno essere esaminati dal magistrato.

**Swissbanking informa
sulla comunicazione dei
dati di clienti
nell'ambito del traffico
dei pagamenti nonché
di transazioni di titoli
e di altro tipo in
combinazione con
SWIFT**

Parallelamente all'ordine di edizione spesso viene, come già detto in precedenza, ordinato il divieto di comunicazione. Un fiduciario non potrà quindi dare notizia del provvedimento ai propri clienti. Il Tribunale Federale ha confermato la legittimità del divieto di comunicare e anche la legge federale sul procedimento penale lo prevede. La sua violazione è punibile.

In caso di **entrata e uscita di titoli in o dal deposito nonché in caso di trasferimenti di deposito** possono essere trasmessi all'estero il numero di deposito, il nome e l'indirizzo del beneficiario finale titolare del deposito in Svizzera, se le banche e i sistemi di deposito titoli centralizzati trasmettono tali dati tramite SWIFT per la regolare esecuzione.

Inoltre, se nell'ordine impartito dal cliente bancario figurano **titoli detenuti all'estero**, nei messaggi SWIFT figurano il nome del titolare dei titoli o il nome dell'azionista registrato e in parte l'indirizzo. Tali messaggi SWIFT riguardano ad es. transazioni speciali presso sedi di deposito estere di banche svizzere, come l'apertura di depositi speciali (intestati al cliente), sottoscrizioni e riscatti di fondi esteri effettuati a nome di clienti, trasferimenti fisici di titoli di clienti speciali depositati all'estero, (nuove) iscrizioni di azionisti in registri stranieri nonché altri casi speciali concernenti transazioni di capitale estere e l'esecuzione del diritto di voto.

Per le **altre transazioni** quali crediti documentari, garanzie, incassi e operazioni su divise, vengono trasmessi tramite SWIFT alle banche e ai gestori di sistemi tutti i dati relativi alla transazione (ad es. nome, indirizzo, numero di conto delle parti coinvolte) i quali vengono perciò trasferiti all'estero. Come per il traffico dei pagamenti e le transazioni di titoli anche in questo caso possono essere effettuati degli accertamenti su transazioni eseguite tramite SWIFT.

I vostri dati all'estero sono protetti?

I vostri dati trasferiti all'estero non sono più tutelati dal diritto svizzero, bensì sottostanno alle disposizioni della relativa giurisdizione estera. Le leggi e le disposizioni di autorità estere possono ad esempio prevedere l'inoltro di tali dati alle autorità o a terzi, come avvenne nel 2001 dopo gli attentati terroristici al World Trade Center di New York, quando il Ministero del Tesoro statunitense richiese al centro di calcolo di SWIFT negli USA la consegna dei dati. Il Ministero del Tesoro statunitense si impegnò allora nei confronti delle autorità dell'UE a rispettare gli standard di protezione dei dati europei e acconsentì ai rispettivi controlli.

La versione integrale è consultabile al link:

http://www.swissbanking.ch/it/20090611-kundeninfo_swift.pdf

Il riciclaggio nel pallone

Dopo aver chiuso le porte al riciclaggio di denaro nel settore parabancario, la criminalità organizzata si è data da fare per cercare di infiltrare altri settori dell'economia con il duplice scopo di creare le premesse economiche al riciclaggio di denaro e di investire in settori legali "poco" regolamentati. Ecco che negli ultimi anni abbiamo riscontrato casi di riciclaggio in diversi settori lontani dall'intermediazione finanziaria quali ad esempio il mercato dell'arte, il mercato delle aste, la grande distribuzione, eccetera.

Il Gruppo di Azioni Finanziaria (FATF-GAFI) studia costantemente i vari fenomeni legati a settori che possono essere utilizzati per riciclare denaro, e in questo caso non si parla solo di riciclaggio legato ad attività criminali ma anche riciclaggio derivante dalla pianificazione fiscale "spinta".

Il GAFI ha recentemente studiato il settore sportivo e più in particolare quello del calcio allo scopo di identificare lacune e punti deboli nei sistemi di prevenzione esistenti e di proporre e sviluppare misure di protezione contro il riciclaggio di denaro. Il GAFI constata la crescita dell'importanza economica del settore sportivo negli ultimi vent'anni nonché l'influsso di ingenti guadagni a questa connessi che senz'altro hanno portato benefici ma anche fenomeni negativi quali la frode, la corruzione e appunto l'abuso del settore al fine di riciclare denaro. Fra tutte le discipline sportive, il calcio, quale sport realmente globale e ad "alto valore aggiunto" che ha conosciuto uno sviluppo commerciale esponenziale a partire dal 1990, appare essere confrontato con questi problemi. Lo studio identifica tre aree a rischio:

- la prima è di carattere strutturale: il mercato è facilmente penetrabile, esistono una moltitudine di azionisti e di flussi finanziari e differenti tipi di entità giuridiche detentrici di partecipazioni, il management di società sportive spesso dimostrano scarsa professionalità;
- la seconda è di carattere finanziario: i club abbisognano di importanti mezzi finanziari, specialmente sul mercato internazionale dei giocatori, dove il controllo sulla provenienza di fondi e la destinazione dei pagamenti è insufficiente se non del tutto assente;
- la terza è di carattere culturale: un complesso di motivi finanziari e non può rendere attraente l'investimento di denaro nel calcio per criminali che anelano uno stato sociale di piena legittimità. Fra questi il ruolo sociale del calcio che fa sì che esista una certa riluttanza a adombrare l'illusione di innocenza di questo sport, la vulnerabilità psicologica dei giocatori (soprattutto quelli più giovani e desiderosi di affermarsi) e infine le opportunità che scaturiscono da un coinvolgimento diretto nel settore consistenti nella possibilità di acquisire status sociale e aumentare la propria pubblicità personale nella comunità locale nonché ottenere l'accesso nell'establishment, passo essenziale per accedere ad esempio al lucroso mercato degli appalti.

Il rapporto prosegue in una casistica che dimostra le varie forme di abuso del settore a fini criminali. Vengono citati fra gli altri casi di transazioni legate al passaggio di proprietà di club sportivi e diritti sui giocatori, scommesse illegali online attraverso società bucaletterie (di conseguenza con fenomeni di corruzione tesi a influenzare l'esito delle partite), flussi di denaro contante e in altre forme attraverso società paravento,

manipolazione delle statistiche sui biglietti venduti al fine di giustificare il contante in entrata, ecc.

In conclusione vengono proposti 7 punti tesi a arginare la penetrazione criminale del settore calcistico che vanno dall'incremento della sensibilizzazione del settore, alla collaborazione internazionale, al miglioramento della trasparenza nelle operazioni finanziarie, all'introduzione di raccomandazioni se non di regolamentazioni antiriciclaggio all'indirizzo delle associazioni sportive.

All'apparenza qualcosa lontano dalla realtà Svizzera ? Possiamo assicurarvi che così non é. La stampa degli ultimi anni è stata piena di esempi, anche Svizzeri o con addentellati in Svizzera, di utilizzo di strutture sportive per fini poco leciti.

Chi fosse interessato può accedere alla pubblicazione (solo in inglese) al seguente link:

<http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/7/41/43216572.pdf>

***Teoria e Pratica:
sentenze in materia di
riciclaggio in Svizzera***

(Breve riassunto dello rapporto: Sentenze in materia di riciclaggio di denaro in Svizzera, edito da Servizio di anali e prevenzione SAP della polizia federale, Novembre 2008)

Risulta sempre difficile quantificare il provento di attività criminali. Il Fondo Monetario Internazionale e l'ONU hanno elaborato una stima di massima secondo la quale il totale annuo dei valori patrimoniali riciclati si situerebbe tra il 2 e il 5 % del PIL mondiale. Ciò corrisponde approssimativamente al PIL annuo dell'India o dell'Inghilterra, in pratica tra le 2.5 e 6 volte il PIL svizzero.

Il successo di una piazza finanziaria si basa sullo stato di diritto, la professionalità, la stabilità politica e il rispetto di standard etici. Il riciclaggio ovviamente mina questi fattori e rappresenta una minaccia concreta per le piazze finanziarie.

Nello studio presentato vengono analizzate 1161 decisioni giudiziarie a disposizione del MROS (ufficio di comunicazione) per il periodo 1 agosto 2003-31 dicembre 2007.

Nel presente riassunto ci si asterrà del presentare i dati statistici presenti nello studio, studio che è comunque liberamente scaricabile sul nostro sito.

Lo studio tratta prima del **riciclaggio semplice** così come definito all'art. 305 bis cpv. 1 CP. Gran parte degli autori di questo tipo di reato ha una età compresa tra i 25 e i 45 anni. Un quarto dei criminali è di nazionalità svizzera, seguiti da condannati provenienti dagli Stati della ex Jugoslavia seguono ancora Albanesi e cittadini dell'Africa occidentale. Nell'ambito dei criminali dell'Europa Occidentale circa un terzo proviene dall'Italia.

Interessante è verificare il reato a monte di queste condanne. In primis (ca. il 68 %), ancorché in calo, vi è il traffico di stupefacenti, seguito dalla truffa, dal furto e dall'appropriazione indebita. E' interessante notare come questo ultimo tipo di reati, rispetto al passato, è nettamente aumentato, mentre si è assistito ad un calo dei reati legati al traffico di stupefacenti.

I motivi del calo di sentenze in materia di traffico di stupefacenti non deve ingannare, v'è da chiedersi se si sia riusciti a catturare i trafficanti prima della vendita della droga o se essi utilizzino metodi di riciclaggio ancora sconosciuti alla polizia.

Gran parte dei condannati per traffico di droga ha meno di 46 anni. Il reato patrimoniale di truffa viene per contro commesso di regola da criminali più vecchi, circa i due terzi ha più di 35 anni. Anche per il reato di appropriazione indebita viene commesso di regola nella maggioranza dei casi da criminali con una età superiore ai 45 anni.

Lo studio passa poi ad analizzare i casi di **riciclaggio qualificato** (art. 305bis cpv. 2 CP). La legge definisce, oltre alla clausola generale, tre casi in cui si deve obbligatoriamente ritenere sussista un caso grave di riciclaggio:

- a) l'autore agisce come membro di una organizzazione criminale
- b) l'autore agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio
- c) l'autore realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo il mestiere del riciclaggio

Il tribunale federale ha stabilito che vi è una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole se si è confrontati con una cifra d'affari superiore a 100'000 franchi oppure con un guadagno superiore a 10'000 franchi.

Estremamente rari sono i casi di riciclaggio legati all'appartenenza ad una organizzazione criminale così come quelli legati al punto b) sopra citato.

Nella maggioranza dei casi di riciclaggio qualificato, gli autori avevano più di 35 anni. Di solito conoscono meglio il settore finanziario internazionale ed organizzano la propria attività di riciclaggio attraverso strutture e legami più complessi rispetto agli autori di riciclaggio semplice. Le azioni di occultamento sono più accurate e l'organizzazione criminale è strutturata in modo duraturo.

Vi sono sorprendentemente poche condanne con soggetti provenienti dall'Africa occidentale, è quindi possibile che i criminali africani utilizzino modalità operative che la polizia non ha ancora scoperto. Come per il riciclaggio semplice il reato preliminare in quasi la metà dei casi è legato alla violazione della legge sugli stupefacenti, seguono i reati legati alla criminalità economica.

Modalità operative del riciclaggio legate al regolare circuito finanziario. Qui di seguito in maniera molto sintetica vengono riportati i principali canali legali utilizzati per il riciclaggio:

- **Money transmitter:** viene utilizzato per trasferire importi relativamente modesti, è dimostrato che la suddivisione di grosse somme in tranches più piccole, meno vistose, è una delle strategie proprie della criminalità organizzata.
- **Versamenti e prelievi di contanti:** I prelievi avvengono di regola tramite bancomat. Questo modus operandi vede implicati principalmente cittadini svizzeri.
- **Trasferimenti su conti:** il denaro viene trasferito su conti di persone fisiche o ditte di diversi paesi per cancellarne le tracce. I reati a monte sono spesso legati alla truffa, all'appropriazione indebita e all'amministrazione infedele.
- **Cambio di contante in altra valuta o in tranche**
- **Investimento o consumo:** il denaro sporco viene investito in immobili, assicurazioni, imprese, titoli o utilizzato per acquistare beni di consumo e per il proprio sostentamento.

Modalità operative legate al riciclaggio indipendenti dal regolare circuito finanziario:

- **Trasporto di contanti all'estero:** avviene tramite l'utilizzo di persone complici del criminale. In alcuni casi si sono scoperti conducenti di pullman turistici compiacenti. E' un metodo utilizzato più frequentemente da gruppi di criminali organizzati con legami transfrontalieri.
- **Consegna di contante:** semplicemente la consegna del provento del reato ad una persona gerarchicamente superiore.
- **Occultamento di contante:** avviene per lo più nel traffico di droga mediante l'occultamento nell'appartamento o nella macchina del reo del provento dell'attività criminosa.

Nuove modalità operative di riciclaggio:

- **Sistema Hawala** (sistema di "money transmitting" che in luogo di operare tramite trasferimenti effettivi di denaro opera per il tramite della compensazione utilizzando dei garanti).
- **Trasferimento attraverso agenzie di viaggio** (vi sono stati solo sporadici casi).

- **Sistemi di pagamento virtuali**, utilizzati attualmente prevalentemente da criminali truffatori via internet.
- **Scommesse sportive**, tramite siti di scommesse on-line.
- **Commercio di opere d'arte**.

Condanne relative alla carente diligenza.

Nel periodo in esame (2003-2007) vi sono state 9 sentenze per carente obbligo di diligenza in operazioni finanziarie. Si tratta dell'1.5 % delle condanne complessive analizzate.

www.oadfct.ch

Who's Who

(chi contattare per le varie domande)

FORMAZIONE

Avv. Daniela Leoncini - Via Somaini 10 - 6910 Lugano,
e-mail: leoncini@oadfct.ch - Telefono: 091/910.19.19

REVISIONI, INCHIESTE, CONSULENZA SU EV. COMUNICAZIONI AL MROS

Massimo Tognola - Via Valdani 9 - 6830 Chiasso
e-mail: tognola@oadfct.ch - Telefono: 091/683.66.41


TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI, CONTATTI CON AUTORITÀ FEDERALE, QUESTIONI PER IL COMITATO DIRETTIVO DELEGATO ALLE NCGP

Luca Confalonieri - C.P. 6164 - 6901 Lugano
e-mail: confalonieri@oadfct.ch - Telefono: 091/923.98.14

SEGRETARIATO AMMINISTRATIVO

Elettra Bianchi

Telefono: 091/924.98.53 - Fax: 091/922.94.40
e-mail: segretariato@oadfct.ch
OAD FCT - C.P. 6164 - 6901 Lugano



**Organismo di
Autodisciplina**



**dei Fiduciari del
Cantone Ticino**

